



RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 09/11/2020

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 102 -

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Roma ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P..

LA GIUNTA

Rammentato che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (*“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* di seguito, in breve, anche *“T.U.S.P.”*) ha dettato disposizioni rigorose in materia di costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di società da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di evitare forme di abuso dello strumento societario nonché di assicurare un'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione ed il contenimento della spesa;

Atteso che, al fine di dare concreta attuazione a tale indirizzo, il T.U.S.P. ha previsto, all'art. 20 (*“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*) e all'art. 24 (*“Revisione straordinaria delle partecipazioni”*), che le pubbliche amministrazioni procedano, secondo precise cadenze temporali, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie, detenute direttamente o indirettamente, al fine di verificare costantemente la sussistenza, in concreto, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il loro mantenimento;

Rammentato, a tal proposito, che in sede di prima applicazione del T.U.S.P. la Camera, con deliberazione n. 153 del 18 settembre 2017, ha provveduto ad effettuare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24, una Revisione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della richiamata normativa (23 settembre 2016), nell'ambito della quale sono state disposte puntuali misure di razionalizzazione;

Tenuto conto che la Camera, successivamente, sulla base di quanto disposto dal richiamato art. 20 del T.U.S.P., con deliberazioni n. 182 dell'11 dicembre 2018 e n. 161 del 30 ottobre 2019, integrate con deliberazioni n. 23 del 12 febbraio 2019 e n. 7 del 28 gennaio 2020, ha provveduto ad effettuare la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute rispettivamente alla data del 31 dicembre 2017 e del 31 dicembre 2018, al fine di verificare la possibilità di effettuare ulteriori interventi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, rispetto a quanto disposto con la Revisione straordinaria, riconfermandone gli interventi già adottati;

Considerato che la Camera, ai sensi del citato art. 20 del T.U.S.P., è ora tenuta ad effettuare, entro il 31 dicembre 2020, un'analisi del proprio assetto partecipativo al 31 dicembre 2019, al fine di verificare la sussistenza o meno delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il mantenimento delle proprie partecipazioni societarie;

Visto in particolare l'art. 20 del T.U.S.P., il quale dispone, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche *“effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

Visto, inoltre, l'art. 20 comma 2, secondo il quale *“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino”*:

- *“partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4”* (lett. a);
- *“società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”* (lett. b);
- *“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali”* (lett. c);
- *“partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”* (lett. d). Si rammenta, a tal proposito, che, in via transitoria, l'art. 26, comma 12-*quinquies*, del T.U.S.P.

aveva disposto, per i trienni 2015-2017 e 2016-2018, una soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

- *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*, ad eccezione delle società di cui all'articolo 4, comma 7 (quelle *“aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici”*) per le quali il successivo art. 26, comma 12-*quater*, prevede, solo ai fini della prima applicazione del criterio in oggetto, che debbano considerarsi i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del T.U.S.P. (lett. e);
- *“necessità di contenimento dei costi di funzionamento”* (lett. f);
- *“necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”* (lett. g);

Segnalato, da ultimo, l’art. 20, comma 3, del T.U.S.P. il quale dispone *“i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”*;

Considerato che l’art. 4, comma 1, del T.U.S.P. dispone che le pubbliche amministrazioni - ivi comprese dunque le Camere di Commercio - *“non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

Atteso che, nel rispetto del limite di cui sopra, lo stesso art. 4 prevede, al successivo comma 2, che le pubbliche amministrazioni possano mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”* (lett. a);
- *“progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”* (lett. b);

- *“realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2”* (lett. c);
- *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”* (lett. d);
- *“servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”* (lett. e);

Segnalato che, ai sensi del medesimo art. 4, commi 3, 6, 7 e 8, il T.U.S.P. considera ammissibile la partecipazione di pubbliche amministrazioni in società con le seguenti caratteristiche:

- *“aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (comma 3);
- costituite *“in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e dell'art. 61 del Regolamento CE n. 508/2014”* (Gruppi d'Azione Locale, in breve G.A.L.) (comma 6);
- *“aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”* (comma 7);
- *aventi “caratteristiche di spin off o start up universitari previsti dall'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli Enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le Università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche”* (comma 8);

Tenuto conto, altresì, delle seguenti ulteriori disposizioni dettate dal T.U.S.P. in materia di partecipazioni ammissibili:

- *“le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2; salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli Enti costituenti o partecipanti o affidanti”* (art. 4, comma 4);
- l'articolo 4 del T.U.S.P. non si applica alle società elencate nell'allegato A dello stesso (al cui interno è espressamente ricompreso il Gruppo Lazio Innova, partecipata anche dalla Camera) nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea (art. 26, comma 2);

Rammentato che l'art. 5, comma 1, del T.U.S.P. prevede che ciascuna partecipazione societaria debba essere giustificata *“anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*;

Atteso che la valutazione circa il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera debba essere effettuata alla luce delle competenze e delle funzioni assegnate al Sistema camerale dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (*“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”*), come modificata dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (*“Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”*) e in ultimo dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (*“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*);

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della richiamata L. 580/1993 e s.m.i. che dispone che le Camere di Commercio, *“per il raggiungimento dei propri scopi, possono promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad Enti, a Consorzi e, nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a società, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico”*;

Atteso che, al fine di poter essere considerata ammissibile, ciascuna partecipazione societaria deve soddisfare i requisiti previsti dai richiamati artt. 4, 5 e 20 del T.U.S.P. e

deve essere necessariamente riconducibile alle funzioni istituzionali demandate alla Camera dalla citata L. 580/1993 e s.m.i., elementi la cui mancanza, tuttavia, non determina automaticamente l'obbligo di procedere alla dismissione della partecipazione interessata, ben potendo la stessa essere destinataria di uno specifico intervento di riassetto;

Esaminata, pertanto, la proposta di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera al 31 dicembre 2019, allegata al presente verbale sotto la lettera "C" per costituirne parte integrante, elaborata sulla base della normativa, dei criteri e dei parametri che precedono, al fine di assicurare concreta attuazione all'adempimento di cui all'art. 20 del T.U.S.P.;

Evidenziato che la proposta di Razionalizzazione è stata predisposta secondo le Linee Guida "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*", emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei Conti, e pubblicate in data 21 novembre 2019;

Considerate le novità introdotte nel documento di cui sopra, Unioncamere, con nota del 10 dicembre 2019, ha trasmesso alle Camere di Commercio nuove indicazioni operative per la predisposizione, da parte di quest'ultime, della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del T.U.S.P.;

Rilevato, in particolare, che, con la citata nota, Unioncamere ha precisato che rientrano nelle partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllato dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di società od organismi controllati dall'amministrazione medesima congiuntamente ad altre amministrazioni (controllo congiunto);

Preso atto che gli indirizzi del Ministero dell'Economia e delle Finanze precisano, inoltre, in modo esplicito, che si considerano a controllo pubblico, ricadenti quindi nell'ambito di applicazione del T.U.S.P., le società *in house providing* soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica;

Tenuto conto che le Linee Guida precisano, altresì, che nella fattispecie in cui la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare, le amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate ad utilizzare opportune misure di

coordinamento per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare;

Considerato che il documento, elaborato nel rispetto delle Linee Guida di cui sopra, si compone dei seguenti elementi:

- Relazione tecnica;
- Rappresentazione grafica della struttura delle Società partecipate;
- Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente;
- Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente;
- Scheda di dettaglio per ogni singola partecipazione;

Esaminata, inoltre, la Relazione sull'attuazione, allegata al presente verbale sotto la lettera “D” per costituirne parte integrante, elaborata ai sensi dell'art. 20, comma 4, del T.U.S.P., il quale prescrive che *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4”*;

Segnalato, da ultimo, in materia di adempimenti pubblicitari, che la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019, successivamente all'approvazione ad opera della Giunta:

- dovrà essere resa disponibile alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti e alla Struttura per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (*Dipartimento Tesoro - Direzione VIII “Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico”*), affinché quest'ultimi possano verificare il concreto e puntuale assolvimento degli obblighi di carattere normativo (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);
- dovrà essere trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. (art. 4, comma 5, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219);
- dovrà essere pubblicata sul Sito *internet* istituzionale della Camera, all'interno dell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” (art. 22, comma 1, lett. d-bis), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.);

- dovrà essere, altresì, trasmessa alla Banca Dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Portale telematico “Patrimonio della P.A. a valori di mercato” (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);

Con il voto unanime dei componenti presenti

D E L I B E R A

- di approvare la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera al 31 dicembre 2019, allegata al presente verbale sotto la lettera “C” per costituirne parte integrante, elaborata ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. sulla base delle Linee Guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei Conti, e pubblicate in data 21 novembre 2019;
- di approvare la Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione, allegata al presente verbale sotto la lettera “D” per costituirne parte integrante, redatta ai sensi dell’art. 20, comma 4, del T.U.S.P.;
- di autorizzare l’Ufficio Camerale competente ad apportare modifiche/integrazioni di carattere non sostanziale qualora il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro dovesse predisporre un nuovo *format* nel termine del 31 dicembre 2020 previsto dal T.U.S.P. per la presentazione della Razionalizzazione periodica;
- di rendere disponibile-alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti e alla Struttura per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del Testo Unico istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (*Dipartimento Tesoro - Direzione VIII “Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico”*), affinché quest’ultimi possano verificare il concreto e puntuale assolvimento degli obblighi di carattere normativo (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);
- di trasmettere la presente Deliberazione, in quanto atto di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del sistema camerale, al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. (art. 4, comma 5, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219);
- di pubblicare la presente Deliberazione sul Sito *internet* istituzionale della Camera, all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” (art. 22, comma 1, lett. d-*bis*), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.);

- di trasmettere, altresì, la presente Deliberazione alla Banca Dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Portale telematico “Patrimonio della P.A. a valori di mercato” (art. 20, comma 3, T.U.S.P.).